



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Via Bertola 34 — 10122 Torino (IT)

T +39 011 227 4101 / F +39 011 227 4201
info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it
www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018
C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992
CAP. SOCIALE € 100.000.00

Torino, 30/10/2019

Prot. 709/2019

REGOLAMENTO PER APPROVVIGIONAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

*Entrata in vigore in data 01/01/2020 a seguito dell'approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/11/2019*

Sommario

<u>SEZIONE I - I REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DA 5T</u>	<u>5</u>
<u>SEZIONE II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO</u>	<u>6</u>
ART. 1. SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	6
ART. 2. LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	6
ART. 3. ECCEZIONI E RISERVE	6
ART. 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
<u>SEZIONE III - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<u>8</u>
ART. 5. DEFINIZIONI	8
ART. 6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	8
ART. 7. RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 8. COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE	10
ART. 9. PRINCIPIO DI ROTAZIONE	10
ART. 10. REQUISITI GENERALI E SPECIALI	10
ART. 11. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA	11
ART. 12. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	11
ART. 13. AUTOCERTIFICAZIONE E DGUE	11
ART. 14. REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE	11
ART. 15. CLAUSOLE SPECIFICHE DEI CONTRATTI	12
15.1 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA	12
15.2 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	12
15.3 TERMINI DI PAGAMENTO	12
15.4 ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	12
15.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
15.6 PIANI DI SICUREZZA	13
15.7 SUBAPPALTO	13
15.8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	13
15.9 CESSIONE DEI CREDITI	13
ART. 16. CONTRATTI QUADRO	13
ART. 17. INFORMATIVA PRIVACY	14
ART. 18. COMPETENZE DI FIRMA DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALL'IMPORTO	14
<u>SEZIONE IV - E-PROCUREMENT</u>	<u>15</u>
ART. 19. PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA GARA	15
19.1 USO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE SINTEL	15
19.2 USO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE MEPA	15
19.3 ECCEZIONI SPECIFICHE	15
19.4 LIMITAZIONI ALL'USO DELLA PEC	15

SEZIONE V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI. NORME GENERALI 17

ART. 20. INIZIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (PER QUALSIASI VALORE E TIPOLOGIA DI APPROVVIGIONAMENTO)	17
ART. 21. ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER FASCE DI IMPORTO E TIPOLOGIE	17
ART. 22. DETERMINA DI INDICENDA GARA	18
ART. 23. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	19
ART. 24. SUPPORTO LEGALE	19

SEZIONE VI - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER SERVIZI E FORNITURE 21

ART. 25. SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000 ED INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000	21
25.1 ACQUISIZIONE DI ELEMENTI UTILI PER VAGLIARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI MERCATO	21
25.2 LA DETERMINA DI INDICENDA GARA	21
25.3 LA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	21
ART. 26. SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 214.000	21
26.1 CONTRATTI " A CORPO" E CONTRATTI " A MISURA"	21
26.2 INDAGINE DI MERCATO	22
26.3 ALBO DEI FORNITORI DI 5T	22
26.4 LA DETERMINA DI INDICENDA GARA	22
26.5 SELEZIONE DEI CONTRAENTI IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA	23
26.6 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	23
26.7 LA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	24
ART. 27. SERVIZI E FORNITURE SUPERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 221.000	24

SEZIONE VII -PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER LAVORI 25

ART. 28. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 55/2019 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 32/201	25
ART. 29. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE AD EURO 1.000 ED INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000	25
ART. 30. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 150.000	25
ART. 31. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 350.000	26
ART. 32. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 350.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 1.000.000	26
ART. 33. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 5.350.000 (SOGLIA COMUNITARIA)	26
ART. 34. LAVORI DI SOMMA URGENZA	26

SEZIONE VIII -PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. ALTRE PROCEDURE 27

ART. 35. PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	27
ART. 36. ALTRE PROCEDURE	27
<u>SEZIONE IX - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI</u>	<u>28</u>
ART. 37. L'ALBO FORNITORI	28
<u>SEZIONE X - CONCLUSIONE, MODIFICA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	<u>29</u>
ART. 38. FASI DI CONCLUSIONE E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 39. VERIFICHE AI SENSI DELL'ART 80 DEL CODICE	29
ART. 40. IL TERMINE DI STAND STILL	29
ART. 41. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 42. RIPETIZIONE DI SERVIZI / LAVORI ANALOGHI	30
ART. 43. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	30
ART. 44. OPZIONI, MODIFICHE O VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	30
44.1 OPZIONI	30
44.2 MODIFICHE O VARIANTI	31
44.3 MODIFICHE RICONDUCIBILI AL QUINTO DI LEGGE	31
ART. 45. COLLAUDO, CERTIFICAZIONE/VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE	31
<u>SEZIONE XI - DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>32</u>
ART. 46. ESITO DELLE PROCEDURE	32
ART. 47. NORME DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI - D.LGS N. 231/2001 - L. 190/2012	32
ART. 48. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	33

Sezione I - I REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DA 5T

5T S.r.l. (di seguito "5T") in qualità di società "in house" partecipata da pubbliche amministrazioni, quale stazione appaltante, si è dotata di due regolamenti interni per disciplinare l'affidamento dei "contratti sotto soglia" di cui all'art. 36 D.lgs. 50/2016:

A. **Per spese sino ad euro 1.000,00** si applica il regolamento titolato "*REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI MINIMO VALORE (pari o inferiori ad euro 1.000,00)*" cui si rimanda per gli acquisti rientranti nella fattispecie ivi previste

B. **Per forniture, servizi e lavori da euro 1.000,00 sino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.** (il "Codice Appalti") si applica il presente regolamento. (il "Regolamento")

Con la redazione di propri regolamenti interni 5T intende assicurare il corretto svolgimento delle modalità di conduzione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori nel rispetto in particolare dei principi di seguito elencati:

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nella selezione degli operatori economici;
- tempestività dei processi di acquisto con modalità semplificate.

In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità di forniture, servizi, lavori in affidamento;
- controllo interno.

Sezione II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1. SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Il Regolamento si applica agli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

Le soglie di rilevanza comunitaria alla data di entrata in vigore del Regolamento¹ sono:

- **servizi e forniture** nei settori ordinari € 214.000;
- **lavori** € 5.350.000

e sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Art. 2. LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessun appalto di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto.

Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del R.U.P.

In relazione alle oggettive difficoltà di programmazione degli appalti di durata, non si considerano artificialmente frazionati i lavori, servizi e forniture che:

- o siano riferiti ad esercizi annuali diversi;
- o siano contraddistinti da diversa natura, tipologia o servizio;
- o siano destinati nella loro esecuzione a Enti soci distinti.

Infine, secondo quanto disposto al comma 1 dell'art. 51 D.lgs. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, gli appalti, dove possibile ed economicamente conveniente per 5T, devono essere suddivisi in lotti funzionali ovvero prestazionali, tecnicamente ed economicamente convenienti, ed i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da permettere la partecipazione alle piccole e medie imprese

Art. 3. ECCEZIONI E RISERVE

Il Regolamento, per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- o aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità a finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- o concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- o concernenti servizi legali relativi a:
 - rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;
 - servizi di certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
 - concernenti i contratti di lavoro.

¹ dal 1 gennaio 2019

Inoltre, il Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

5T si riserva in ogni caso di:

- applicare il Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge, in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

Art. 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del Regolamento tengono conto, in particolare:

- delle prescrizioni del D. Lgs. 50/2016 (in particolare con gli artt. 30 e 36) recante "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni;

della normativa in materia di Trasparenza e in particolare della Legge 190/2012, con il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Sezione III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

«5T» é la società 5T s.r.l.

«Codice Appalti» é il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.

«Contratti sotto Soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle soglie di cui agli artt. 35 del Codice Appalti e non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

«Decreto correttivo» é il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive al Codice.

«Decreto Sblocca Cantieri» é il D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019, contenente disposizioni integrative e correttive al Codice.

«Determina di Indicenda Gara» é la determinazione di indicenda gara

«Determina di Aggiudicazione» é la determinazione di aggiudicazione

«Direttore» é il direttore di 5T

«DUVRI» é il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

«Operatore Economico» é una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

«Procedure Negoziate» sono le procedure in cui 5T consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

«R.E.C.» é il responsabile del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nominato da 5T per ogni singola procedura

«Regolamento» é il presente regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo sotto la soglia comunitaria ex art. 35 del Codice, approvato da 5T.

«Richiedente» é il dipendente che ha necessità di beni, servizi, lavori specifici nell'ambito dell'esercizio della mansione a lui affidata

«R.U.P.» é il Responsabile Unico del Procedimento nominato da 5T per ogni singola procedura.

Art. 6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'individuazione dei soggetti cui affidare i compiti di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito il "R.U.P.") é a cura del Direttore, che vi provvede ai sensi dell'art. 31 comma 10 del D. Lgs 50/2017.

Il R.U.P. é nominato per ogni specifico affidamento, nel documento intitolato "RICHIESTA DI ACQUISTO e NOMINA R.U.P. - (di seguito: "RdA") nel quale sono altresì indicati gli eventuali collaboratori del R.U.P..

Il Direttore sottoscrive la RdA, unitamente al Responsabile di Commessa, al Controllo di Gestione ed al R.U.P. Copia della RdA rimane al R.U.P. e costituisce lettera di nomina.

Il R.U.P. cura tutte le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione e svolge una funzione di controllo affinché la stessa possa essere condotta in modo unitario nel rispetto dei tempi e costi preventivati.

Al R.U.P. sono delegate la identificazione delle specifiche tecniche e/o prestazionali degli appalti, la scelta delle procedure di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto e della corretta esecuzione delle prestazioni, il contenimento ed il controllo della spesa, l'attestazione di regolare esecuzione dell'appalto e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Il R.U.P. coordina i collaboratori della procedura di affidamento, se indicati nella lettera di nomina a R.U.P. In tali casi, le verifiche circa la regolarità e qualità di singole lavorazioni possono essere affidate ai suddetti collaboratori della procedura.

Posti gli ampi poteri di coordinamento, controllo, e gestione di tutte le fasi di approvvigionamento che il Codice Appalti hanno riservato al R.U.P., il Regolamento dispone che sia il R.U.P. a sottoscrivere tutti quegli atti e quelle comunicazioni inerenti alle fasi degli approvvigionamenti che hanno la funzione di tracciare il procedimento e mirano a garantire il rispetto dei principi del Codice Appalti, tra cui quelli da assoggettarsi agli adempimenti di trasparenza.

Si citano a titolo esemplificativo:

- redazione della Determina di Indicenda Gara e di Aggiudicazione;
- atti istruttori interni e che precedono l'atto conclusivo del procedimento quali a titolo esemplificativo atti di avvio delle indagini di mercato e dei verbali dell'esito delle indagini;
- avvisi pubblici da pubblicarsi sul sito internet istituzionale di 5T;
- atti di risposta alle richieste di informazioni complementari;
- atti di presa atto gare deserte, sub procedimenti di verifica di anomalia delle offerte;
- atti di ammissione ed esclusione in esito alle verifiche di cui all'art. 29 del Codice Appalti da pubblicarsi sul sito istituzionale di 5T;
- comunicazioni ai concorrenti, anche richiamando estratti di verbali della Commissione di gara - quali richieste di chiarimenti, soccorso istruttorio, esclusioni, proposta di aggiudicazione, aggiudicazione efficace, ecc.;
- atto di valutazione dei costi della manodopera;
- atto di regolarità dei controlli di ordine generale in capo all'aggiudicatario;
- atto motivato di esecuzione anticipata del contratto;
- autorizzazione del subappalto;
- comunicazione all'appaltatore dell'irrogazione delle penali derivanti dal contratto.

In caso di assenza o impedimento del R.U.P., qualora tali assenza o impedimento siano tali da compromettere la regolare tempistica del procedimento, il R.U.P. viene sostituito ed il Direttore procede ad una nuova nomina.

Art. 7. RESPONSABILE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5T individua tra i suoi dipendenti i Responsabili per l'Esecuzione del Contratto (di seguito: i "R.E.C.") che, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., operano in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti.

Per **affidamenti inferiori a 40.000 euro** il R.E.C. coincide con la figura del richiedente l'affidamento, come risultante dalla RdA, a meno di diversa nomina da parte del Direttore.

Per **affidamenti superiori a 40.000 euro** il R.E.C. è nominato con apposito atto del Direttore.

Il R.E.C., di concerto o previo confronto o autorizzazione del R.U.P.:

- attende alla regolare esecuzione del contratto;
- approva i SAL e le fatture, comunicando l'approvazione al responsabile di commessa;
- conduce l'istruttoria propedeutica all'autorizzazione del subappalto da parte del R.U.P.;
- controlla le attività prestate in subappalto e coadiuva il R.U.P. nella verifica requisiti "prestati" in caso di avvalimento;
- provvede ad inviare contestazioni, diffide ad adempiere;
- fornisce indicazioni al R.U.P. per l'irrogazione delle penali previste nel contratto;
- propone al R.U.P. le varianti contrattuali;
- in caso di rilascio sviluppi sw attende alle incombenze amministrative;

- fornisce al R.U.P. gli elementi per formalizzare il recesso o la risoluzione del contratto;
- effettua le verifiche di conformità intermedie redigendo relativo processo verbale;
- redige la verifica/certificazione di conformità (o di regolare esecuzione per il sotto soglia) o il certificato di collaudo a fine contratto;
- provvede a comunicare all'ufficio approvvigionamenti la possibilità di procedere allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 8. COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione di Aggiudicazione è nominata con atto del Direttore, su proposta del R.U.P. preposto al relativo approvvigionamento, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità ed onorabilità.

I componenti della Commissione di Aggiudicazione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento oggetto di appalto, considerata la finalità della suddetta disposizione di preservare l'imparzialità e l'oggettività, l'incompatibilità trova applicazione anche verso quei soggetti che hanno redatto gli atti di gara. Inoltre, al fine di garantire piena autonomia nelle valutazioni tra i membri di Commissione non deve sussistere rapporto di dipendenza gerarchica.

Art. 9. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie è funzionale alla distribuzione delle opportunità agli operatori economici evitando il consolidarsi di rapporti economici solo con alcune imprese.

Esso comporta che l'invito del contraente uscente e dell'Operatore Economico invitato e non affidatario alle procedure relative all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, abbia di norma carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente quando i due affidamenti (quello precedente e quello attuale) abbiano ad oggetto una commessa nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o ancora nella stessa tipologia di svolgimento di servizi.

Pertanto, 5T si riserva di reinviare/affidare l'appalto all'operatore uscente, **esclusivamente alla conclusione di accurato studio di fattibilità tecnico-economica**, esclusivamente al verificarsi di uno dei casi seguenti:

- effettiva e documentata assenza di alternative;
- qualora risulti presente un ridotto numero di operatori economici da invitare per garantire il rispetto del principio di concorrenza, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ed in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi medi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- nonché per motivi di urgenza **non imputabili a 5T**.

Se è operativo per le categorie merceologiche oggetto dell'affidamento l'Albo Fornitori interno di 5T, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure deve avvenire mediante l'utilizzo del suddetto Albo Fornitori.

Art. 10. REQUISITI GENERALI E SPECIALI

Per tutte le procedure l'Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.

Per gli approvvigionamenti oggetto del Regolamento, 5T ha facoltà di richiedere anche il possesso dei requisiti speciali minimi agli operatori economici riguardanti l'idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, la capacità tecnica e professionale.

Art. 11. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA

Per i lavori, servizi e forniture oggetto del Regolamento, 5T dovrà acquisire il codice identificativo della gara (CIG) presso l'ANAC secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità e tale codice dovrà essere indicato negli atti di affidamento.

Art. 12. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Le procedure per gli approvvigionamenti devono svolgersi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e, nel caso si presenti il rischio di interferenze in sede di esecuzione del contratto, 5T deve redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e determinare il costo delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

I costi della sicurezza e quelli derivanti dal DUVRI devono essere esplicitati negli atti per l'affidamento.

Art. 13. AUTOCERTIFICAZIONE E DGUE

Per le procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori di importo inferiore a 40.000 euro oltre oneri di legge, ogni Operatore Economico all'atto della partecipazione ad una procedura di gara è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 Codice Appalti.

Per le procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore a 40.000 euro oltre oneri di legge, ogni Operatore Economico all'atto della partecipazione ad una procedura di gara è tenuto a presentare il DGUE.

Art. 14. REDAZIONE DEI CAPITOLATI TECNICO – PRESTAZIONALI E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Nel caso di appalti di servizi e forniture non particolarmente complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice.

Nel caso di appalti di forniture e servizi complessi il capitolato consiste in un progetto che deve contenere quanto descritto dall'art. 23, comma 15, del Codice ovvero:

- a) la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito l'appalto di forniture e/o servizi;
- b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81;
- c) il calcolo degli importi per l'acquisizione degli appalti di forniture e/o servizi;
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione delle forniture e/o servizi;
- e) il capitolato descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
- f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- g) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali;
- h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
- i) l'indicazione di criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 15. CLAUSOLE SPECIFICHE DEI CONTRATTI

15.1 Garanzie provvisoria e definitiva

Nel caso di una procedura comparativa per gli affidamenti di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria, 5T non richiede all'appaltatore la garanzia provvisoria, ad eccezione di affidamenti di particolare complessità e/o rischio per il quali 5T ha la facoltà di richiedere una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato negli atti per l'affidamento.

La regolare esecuzione del contratto é garantita di norma dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice Appalti.

È facoltà di 5T non richiedere all'appaltatore la garanzia definitiva per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati.

L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice.

15.2 Anticipazione del prezzo

La possibilità di prevedere sul valore del contratto di appalto l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, è possibile, come previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice Appalti, solo in caso di costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

15.3 Termini di pagamento

Ai sensi dell'art. 113 bis del Codice Appalti, i certificati di pagamento devono essere emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e nel contratto. Ciò premesso, appare opportuno inserire nel contratto apposita clausola su termini di pagamento, anche in deroga ai 30 giorni ordinariamente previsti, e comunque non superiore ai sessanta giorni, purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche,

15.4 Adempimenti ai sensi del D.lgs. 231/2001

In ogni contratto, in riferimento a quanto disposto dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - viene inserita una clausola con cui il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico di 5T, pubblicato sul sito internet aziendale e di accettarle integralmente.

Si rammenta in ogni caso che le disposizioni dettate dal Regolamento costituiscono presidi volti a contenere i rischi di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della L. 190/12 e di comportamenti contrari al Codice Etico e alle norme aziendali e sono pertanto parte dell'impianto documentale sul quale si regge il Sistema integrato 231-190 di 5T.

15.5 Tracciabilità dei flussi finanziari

Per gli affidamenti delle procedure oggetto del Regolamento, 5T agisce nel rispetto della L. 136/2010 s.m.i. e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, aggiornata con deliberazione n. 556 del 31 maggio 2017.

15.6 Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

15.7 Subappalto

Il subappalto è consentito solo laddove previsto negli atti di gara, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice Appalti, ed è possibile vietarlo in tutto o in parte. A maggior ragione, quindi, è possibile vietare i subappalti soprattutto in casi particolari determinati dalla tipologia di interventi che richiedano una forte specializzazione dell'esecutore, anche in considerazione delle espresse esigenze aziendali (urgenza, particolare necessità di specializzazione, ecc.).

E' in ogni caso possibile vietare la subfornitura.

Per motivi di sicurezza, 5T può chiedere in fase di affidamento i nominativi e le quote di subappalto: una volta dichiarati è facoltà di 5T rendere inammissibile e rigettare ogni altra richiesta di subappalto in fase esecutiva.

15.8 Divieto di cessione del contratto

Deve essere sempre previsto nei bandi di gara e nei contratti il divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato.

Sono fatte salve le fattispecie previste dall'art. 106 del Codice Appalti (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*)

15.9 Cessione dei crediti

La cessione dei crediti derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture è disciplinata dall'art. 106, comma 13 del Codice Appalti.

Art. 16. CONTRATTI QUADRO

Nei casi in cui si faccia ricorso al "contratto quadro" si prevede la facoltà, da parte di 5T, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario

Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

Art. 17. INFORMATIVA PRIVACY

Al fine di ottemperare alle prescrizioni del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR,) nella documentazione di gara i soggetti contraenti devono essere invitati a consultare l'informativa pubblicata alla sezione trasparenza del sito web di 5T.

Art. 18. COMPETENZE DI FIRMA DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALL'IMPORTO

Il potere di firma dei contratti è attribuito, nel limite della procura conferita dal CdA, al Direttore.

Sezione IV - E-PROCUREMENT

Art. 19. PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA GARA

19.1 Uso della piattaforma digitale Sintel

Come previsto dall'art. 40, comma 2, del Codice Appalti, 5T si avvale della piattaforma telematica di negoziazione, denominata Sintel (di seguito: la "Piattaforma Sintel"), che deve essere **obbligatoriamente** utilizzata dai R.U.P. per tutti gli approvvigionamenti superiori **ad euro 5.000,00**. La Piattaforma Sintel supporta 5T nello svolgimento delle procedure, dalla predisposizione del modello fino all'aggiudicazione, per tutte le tipologie di gara previste dal Codice Appalti.

19.2 Uso della piattaforma digitale MepA

Laddove per gli approvvigionamenti ci si avvalga del Mercato Elettronico delle PA (di seguito: il "MepA") o si utilizzi il soggetto aggregatore CONSIP, l'obbligo è assolto utilizzando la piattaforma digitale della suddetta centrale di committenza (di seguito: Piattaforma Mepa).

19.3 Eccezioni specifiche

Sono previste delle deroghe all'obbligo di utilizzo della Piattaforma Sintel o della Piattaforma MepA solo nei casi di appalti così specifici da richiedere strumenti non disponibili o non gestibili da programmi comunemente utilizzati:

- a causa della natura specialistica dell'appalto;
- qualora si utilizzino file in formati elaborati da programmi protetti da licenza di proprietà esclusiva, impossibili da gestire attraverso altri software;
- se l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate non disponibili alle stazioni appaltanti;
- quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;
- se l'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza, al fine di proteggere le informazioni di natura particolarmente sensibile.

Nell'ipotesi in cui si trovi in uno di questi casi, il R.U.P. deve obbligatoriamente indicare nella Determinazione di Indicenda Gara o in apposita relazione i motivi per cui ha ritenuto necessario adottare diversi mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici obbligatori.

19.4 Limitazioni all'uso della PEC

Nei casi in cui, per uno dei motivi previsti al precedente art. 19.3 del Regolamento non si utilizzi la Piattaforma Sintel o la piattaforma MepA, va evidenziato che non è comunque consentito l'utilizzo della PEC per la trasmissione delle richieste di partecipazione alla gara e/o delle offerte, per approvvigionamenti di FORNITURE, SERVIZI E LAVORI superiori ad euro 40.000 euro.

Deve essere pertanto utilizzata la procedura ordinaria, che prevede la consegna delle offerte in formato cartaceo tradizionale, in busta chiusa e sigillata.

Quanto sopra in ossequio e rispetto della regola secondo cui le stazioni appaltanti possono esaminare il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione e ne devono garantire, sino a quel momento, la completa riservatezza.

Sezione V - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI. Norme generali

Art. 20. INIZIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (per qualsiasi valore e tipologia di approvvigionamento)

Qualunque sia il valore dei beni, servizi, lavori in affidamento, la procedura ha inizio con la compilazione, da parte del Richiedente², del modulo allegato al presente regolamento, intitolato "RICHIESTA DI ACQUISTO e NOMINA DEL R.U.P.", secondo la seguente procedura:

- i. con la compilazione, della RdA il Richiedente indica:
 - la necessità di approvvigionamento, fornendo una breve descrizione dell'oggetto della fornitura
 - la commessa su cui imputare la spesa.
 - se ritenuto opportuno o se richiesto, allega una sintetica relazione sulla motivazione di spesa e/o le specifiche tecniche del bene o servizio, lavoro.
- ii. Il Richiedente presenta la RdA contenente la proposta di spesa al Controllo di Gestione.
- iii. Il Controllo di Gestione verifica la coerenza dell'importo presunto della spesa con il budget di commessa e provvede alla validazione della suddetta RdA.
- iv. Successivamente il Responsabile di Commessa provvede a sua volta alla validazione della suddetta RdA e sottopone la spesa all'approvazione del Direttore
- v. Il Direttore, provvedendo a compilare gli appositi campi della RdA nomina il R.U.P. ed eventualmente indica i collaboratori del R.U.P.;
- vi. La RdA è sottoscritta dal Direttore, dal Responsabile di Commessa, dal Controllo di Gestione e dal R.U.P. per accettazione dell'incarico.
- vii. La RdA è repertoriata.

Recepita ed accettata la nomina, il R.U.P. dà corso alla procedura di approvvigionamento seguendo quanto previsto nel Regolamento, a seconda della tipologia e valore, in conformità alle disposizioni del Codice Appalti.

Art. 21. ADEMPIMENTI PROCEDURALI PER FASCE DI IMPORTO E TIPOLOGIE

Sono individuate fasce di importo ognuna delle quali si caratterizza per livelli crescenti di adempimenti procedurali/formali richiesti al R.U.P. per l'affidamento, da espletare successivamente a quanto previsto al precedente articolo.

Le fasce di importo sono così suddivise:

- o **forniture, servizi, lavori** di importo superiore a € 1000 euro ed inferiore ad € 40.000;
- o **forniture e servizi** di importo pari o superiore ad € 40.000 euro e inferiore ad € 214.000
- o **lavori**
 - di importo pari o superiore ad € 40.000 euro ed inferiore ad euro € 150.000
 - di importo pari o superiore ad € 150.000 euro ed inferiore ad euro € 350.000
 - di importo pari o superiore ad € 350.000 euro ed inferiore ad euro € 1.000.000
 - di importi superiori ad euro 1.000.000 e sino alle soglie comunitarie

Per gli affidamenti per importi superiori a 1000 euro e sino a 40.000 euro, il R.U.P. è tenuto a strutturare una procedura amministrativa rispettosa dei suddetti principi e solo dopo aver espletato

² per richiedente si intende il dipendente che ha necessità di beni, servizi, lavori specifici nell'ambito dell'esercizio della mansione a lui affidata

un minimo di confronto concorrenziale volto ad individuare l'affidatario tecnicamente ed economicamente e l'offerta migliore per la stazione appaltante.

Per gli affidamenti di importi superiori a 40.000 euro, l'individuazione degli operatori economici deve avvenire **tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato sul sito di 5T per un periodo non inferiore a quindici giorni**, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice. **In ogni caso nel rispetto delle ulteriori procedure di seguito indicate.**

E' prevista la possibilità di utilizzare gli Albi Fornitori di cui al successivo Art. 37, per le categorie merceologiche per i quali sono stati disposti, anziché ricorrere alle indagini di mercato.

Nelle successive sezioni saranno trattate analiticamente le modalità di scelta del contraente per ognuna delle fasce di importo e tipologie sopra individuate.

Art. 22. DETERMINA DI INDICENDA GARA

La Determina di Indicenda Gara è il documento che descrive il fabbisogno e le motivazioni dell'acquisto, e dà avvio all'iter di approvvigionamento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32, comma 2 del Codice³. E' redatta dal R.U.P. e deve contenere, almeno, i seguenti elementi:

- o l'oggetto dell'approvvigionamento;
- o le motivazioni del fabbisogno ed il contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento;
- o la spesa prevista per l'approvvigionamento (come indicata nella RdA);
- o la data di consegna/periodo di erogazione, secondo le necessità di 5T;
- o i riferimenti normativi a giustificazione della procedura adottata;
- o l'attribuzione contabile.

Costituisce elemento essenziale della Determina il criterio di individuazione degli operatori economici con il quale si esplicita la modalità prescelta per selezionare gli operatori da invitare. Più precisamente, con il criterio di individuazione degli operatori economici, si dà atto di quali sono le fonti utilizzate per individuare gli operatori stessi e si motiva l'eventuale invito dell'Operatore Economico "uscente" e/o il reinvitto degli invitati non affidatari a precedenti procedure.

La decisione se invitare o meno l'operatore uscente o gli invitati a precedenti procedure andrà motivata, e potrà comunque trovare accoglimenti solo se, considerando gli esiti dell'Avviso pubblico, risulti presente un numero di operatori economici da invitare che non garantisca il rispetto del principio di concorrenza.

La Determina di Indicenda è sottoscritta dal R.U.P. dal Responsabile di Commessa, dal Controllo di Gestione, e dal Direttore.

³ [omissis] 2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Art. 23. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

La Determina di Aggiudicazione deve essere presentata dal R.U.P. al Direttore che ha **30 giorni** (in mancanza di altra indicazione) di tempo per la sua approvazione⁴.

Il suddetto termine viene interrotto in caso di richiesta di chiarimenti e/o documenti e riprende una volta ottenuti tali integrazioni. In ogni caso la proposta diventa aggiudicazione una volta decorsi i suddetti trenta giorni.

La Determina di Aggiudicazione deve contenere, almeno, i seguenti elementi:

- o l'oggetto dell'affidamento;
- o le motivazioni del fabbisogno e il contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento;
- o la spesa prevista per l'approvvigionamento (come indicata nella RdA);
- o la data di consegna/periodo di erogazione;
- o **la motivazione di scelta del contraente⁵**;
- o i riferimenti normativi a giustificazione della procedura adottata;
- o **il prezzo di affidamento e le motivazioni di congruità⁶**;
- o l'attribuzione contabile.

La Determina di Aggiudicazione è sottoscritta dal R.U.P. dal Responsabile di Commessa, dal Controllo di Gestione, e dal Direttore.

Come previsto dal comma 6 dell'articolo 32 del Codice Appalti, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta da parte di 5T.

L'Aggiudicatario deve mantenere irrevocabile l'offerta per il tempo entro cui deve essere stipulato da 5T il contratto (e cioè: (i) **60 giorni dall'aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire**; ovvero (ii) **per il periodo di ulteriore differimento del termine di scadenza del termine, se espressamente concordata con l'aggiudicatario**).

Il passaggio dalla proposta all'aggiudicazione produce atti di tipo interinale senza alcuna efficacia esterna in attesa della verifica – da parte del R.U.P. – sul possesso dei requisiti prescritti, come previsto dal comma 7 dell'articolo 33 del Codice.

Solo dopo la positiva verifica sul possesso dei requisiti, l'aggiudicazione diventa definitiva ed avvia il termine entro il quale dovrà essere stipulato il contratto (e/o risulta ammissibile l'esecuzione in via d'urgenza), nei modi e termini previsti nella successiva Sezione X - del Regolamento, cui si rimanda.

Art. 24. SUPPORTO LEGALE

Il R.U.P., prima di procedere all'approvvigionamento nei modi e nei termini previsti degli articoli che seguono e/o nel corso della procedura, se lo ritiene opportuno per la particolarità dell'approvvigionamento in corso, o per il verificarsi di particolari situazioni o patologie, o in tutti in casi in cui sia rinvenibile la necessità, può avvalersi del supporto dei professionisti (consulenti esterni legali di 5T).

Gli stessi possono partecipare alle sedute pubbliche in qualità di consulente - segretario.

⁴ Se è costituita la commissione giudicatrice, la stessa deve redarre un verbale contenente la proposta di aggiudicazione e conseguente motivazioni

⁵ è importante motivare in modo analitico e non sintetico, con supporto documentale allegato

⁶ è importante motivare in modo analitico e non sintetico, con supporto documentale allegato

Il supporto consulenziale, opportunamente motivato, deve essere richiesto all'ufficio Approvvigionamenti

Sezione VI - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 25. SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000 ED INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000

25.1 Acquisizione di elementi utili per vagliare le migliori condizioni di mercato

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alla richiesta di acquisto ed all'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto competente, mediante **affidamento diretto** adeguatamente motivato (art. 36, comma 2, lett a) D. Lgs. 50/2016), fermo restando una richiesta di preventivo **ad almeno due soggetti** se sussistono soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

E' inoltre opportuno ricorrere a tale modalità negli approvvigionamenti ricorrenti ai fini del rispetto del principio di rotazione, fatte salve le eccezioni di cui al precedente Art. 9 che giustificano l'affidamento al contraente uscente.

Il criterio per l'aggiudicazione dell'affidamento è quello del prezzo più basso o la comparazione economica dei preventivi alla luce del complesso degli elementi offerti.

25.2 La Determina di Indicenda Gara

Per questo tipo di approvvigionamenti non è necessario procedere alla redazione ed alla sottoscrizione della Determina di Indicenda Gara

25.3 La Determina di Aggiudicazione

In esito all'individuazione del miglior preventivo, il R.U.P. procede con la formalizzazione della **Determina di Aggiudicazione** che, per questo tipo di approvvigionamenti, **include in un unico atto anche il provvedimento di aggiudicazione che individua l'Operatore Economico affidatario.**

Art. 26. SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 221.000

26.1 Contratti "a corpo" e contratti "a misura"

In relazione alla tipologia dell'appalto, i contratti pubblici possono essere stipulati "a corpo" o "a misura".

Pertanto, di norma, nelle procedure verrà indicato quanto segue:

1) Base d'asta (a corpo): il ribasso dell'offerta viene chiesto sull'importo totale indicato;

2) Importo stimato di spesa (a misura): il ribasso viene chiesto sul listino di prezzi unitari a base d'asta che compongono l'importo complessivo dell'appalto. L'importo di aggiudicazione (importo contrattuale) sarà pari alla tariffa ribassata moltiplicata la quantità stimata.

26.2 Indagine di mercato

Il R.U.P., con il supporto del richiedente l'acquisto e/o dell'eventuale collaboratore del R.U.P. indicato nella lettera di nomina del R.U.P., **darà corso ad un'indagine di mercato** tramite apposito avviso da pubblicarsi - a seconda della presumibile rilevanza - congiuntamente o alternativamente su:

- sito internet di 5T, nell'apposita sezione prevista;
- quotidiani a rilevanza locale e / o nazionale per estratto;
- Gazzetta della Repubblica italiana;
- Gazzetta europea;
- altro (es. Albo pretorio ecc).

L'avviso pubblicato sul sito internet di 5T è sottoscritto dal R.U.P..

Nel caso in cui l'avviso venga pubblicato su altri mezzi di pubblicità legale a pagamento (Gazzetta, Quotidiani) il relativo format di avviso è sottoscritto dal Direttore.

L'avviso, deve contenere:

- una sintetica indicazione dell'obiettivo che l'indagine intende raggiungere corredato da una scheda riassuntiva delle specifiche del fabbisogno;
- i termini entro cui trasmettere le manifestazioni di interesse, fissato in almeno 15 giorni salvo la riduzione dello stesso termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;
- l'indicazione del R.U.P. di riferimento;
- la precisazione che con l'avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento in quanto l'obiettivo è quello, senza alcun vincolo in capo a 5T, di verificare l'assetto attuale del mercato.

Si precisa che le indagini di mercato non vincolano 5T a proseguire con l'affidamento e non prevedono alcun corrispettivo o contributo economico verso gli operatori economici consultati né prevedono esborsi per 5T, salvo eventuali spese di pubblicità.

Le operazioni di indagine non richiedono la nomina di una Commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice Appalti, non essendo esse finalizzate alla formazione di una graduatoria, bensì ad un'analisi complessiva del mercato di riferimento rispetto all'oggetto di acquisto i cui esiti sono formalizzati a cura del R.U.P. e degli uffici di relativo supporto.

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il R.U.P. ha l'obbligo di tenere comportamenti improntati ai principi di trasparenza, correttezza, buona fede e parità di trattamento non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, avendo cura di non diffondere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

5T deve comunque garantire la protezione dei segreti tecnici e commerciali, tenendo conto di questa esigenza nella conduzione delle suddette indagini.

26.3 Albo dei fornitori di 5T

In alternativa, l'indagine di mercato è sostituita dall'utilizzo dei fornitori iscritti all'albo, se presenti per la tipologia di fornitura necessaria.

26.4 La Determina di Indicenda Gara

L'evidenza dell'indagine di mercato, o la ricerca dei concorrenti tra gli iscritti all'Albo Fornitori, una volta effettuata, viene descritta nelle premesse della Determina di Indicenda Gara, laddove in esito all'indagine segua una procedura di approvvigionamento.

26.5 Selezione dei contraenti in caso di procedura negoziata

Espletate le attività di cui al precedente Art. 21 ed approvata la Determina di Indicenda Gara di cui al precedente Art. 22 nel caso si proceda all'approvvigionamento tramite procedura negoziata - per forniture e servizi per importi da euro 40.000 ad euro 221.000 - previa consultazione di **almeno cinque operatori economici** (se sussistono soggetti idonei), si può procedere alla redazione della lettera di invito che deve contenere tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta (ad esempio, e in elenco non esaustivo):

- a) l'oggetto dell'approvvigionamento, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità, ed il codice etico di 5T;
- m) l'indicazione dei termini di pagamento;
- n) i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore Economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il termine fissato per la presentazione delle offerte – per le Procedure Negoziate - non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

26.6 Valutazione delle offerte ⁷

Si procederà all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- o **Negli approvvigionamenti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso**

⁷ Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo Nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici da istituirsi presso ANAC, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

Tutte le operazioni di verifica delle offerte sono svolte dal R.U.P. con il supporto del segretario verbalizzante. Le operazioni di gara, anche relative alla verifica delle offerte economiche, possono svolgersi in un'unica seduta pubblica in modalità virtuale utilizzando le piattaforme elettroniche.

La seduta può essere sospesa nelle ipotesi di soccorso istruttorio e presenza di anomalia dell'offerta.

o **Negli approvvigionamenti da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa**

Il R.U.P. gestisce le operazioni relative alla fase di verifica della documentazione amministrativa, svolta in una o più sedute pubbliche, mentre la Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dal Direttore dopo lo spirare del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, avvia i propri lavori di valutazione a partire dalla prima seduta pubblica dedicata all'apertura delle offerte tecniche, prosegue in sedute riservate nella valutazione delle offerte tecniche e termina con la definizione della graduatoria provvisoria.

L'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica a cura del R.U.P. o della Commissione giudicatrice, a seconda che il criterio di aggiudicazione sia, rispettivamente, quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta o di congruità della stessa, nonché di verifica dei requisiti di ordine economico, tecnico e finanziario in capo al primo in graduatoria è svolto dal R.U.P. che può farsi supportare dalla Commissione, laddove prevista.

26.7 La Determina di Aggiudicazione

In esito all'individuazione del miglior preventivo, il R.U.P. procede con la formalizzazione della Determina di Aggiudicazione

Art. 27. SERVIZI E FORNITURE SUPERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 214.000

Dovrà essere utilizzata la **Procedura ordinaria** con pubblicazione di avviso o bando di gara, secondo le norme del Codice Appalti

Sezione VII - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER LAVORI

MODIFICHE ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LEGGE n.55/2019 di conversione del D.l. N. 32/2019

Art. 28. LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/201

La legge n. 55 del 2019 di conversione al Decreto Legge n. 32 del 2019 (c.d. Sblocca cantieri) recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".

L'intervento normativo realizza diversi mutamenti. Per quanto attiene all'articolo 36 del Codice appalti viene in gran parte modificato dall'intervento del legislatore.

La prima modifica da esaminare riguarda il secondo comma dell'art. 36, che individua le modalità di affidamento differenziandole sulla base del valore dell'appalto.

Art. 29. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE AD EURO 1.000 ED INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 40.000

Tali lavori possono essere affidati mediante:

- o **amministrazione diretta**

Sono eseguiti in amministrazione diretta gli approvvigionamenti per i quali non occorre la partecipazione di alcun Operatore Economico. I lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di seguito riportata, sotto la direzione del R.U.P. I preventivi richiesti dovranno contenere: a) i prezzi; b) le modalità di pagamento; c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per 5T sarà effettuato dal R.U.P.

- o **affidamento diretto**

adeguatamente motivato (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016), fermo restando una richiesta di preventivo ad **almeno 2 (due) soggetti** se sussistono soggetti idonei ed ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

Per quanto riguarda la procedura di affidamento si rimanda al precedente Art. 25

Art. 30. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 40.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 150.000

Tali Lavori possono essere affidati mediante:

- o **amministrazione diretta**

Sono eseguiti in amministrazione diretta gli approvvigionamenti per i quali non occorre la partecipazione di alcun Operatore Economico. I lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di seguito riportata, sotto la direzione del R.U.P. I preventivi richiesti dovranno contenere: a) i prezzi; b) le modalità di pagamento; c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per 5T sarà effettuato dal R.U.P.

- o **affidamento diretto**

Occorre procedere previa valutazione di **tre preventivi**, ove esistenti. **Per quanto riguarda la procedura di affidamento si rimanda al precedente Art. 25.**

Art. 31. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 350.000

Procedura negoziata con consultazione di **almeno 10 operatori**

Per quanto riguarda la procedura di affidamento si rimanda al precedente Art. 26

Art. 32. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 350.000 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 1.000.000

Procedura negoziata con consultazione di **almeno 15 operatori**

Per quanto riguarda la procedura di affidamento si rimanda al precedente Art. 26

Per i lavori di cui ai precedenti art. 29, 30, 31, 32 si procede all'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 33. LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE A EURO 1.000.000, E INFERIORE ALLA SOGLIA DI EURO 5.350.000 (soglia comunitaria)

Dovrà essere utilizzata la **Procedura ordinaria** con pubblicazione di avviso o bando di gara, secondo le norme del Codice

Per le lavorazioni rientranti nella classe di importo pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore alla soglia di cui all'art 35 del Codice Appalti (€ 5.350.000), l'Operatore Economico viene selezionato con il ricorso nelle forme e modalità delle **procedure ordinarie** previste nel Codice (art 36 comma 2 lett d) e artt. 59 e segg.)

Art. 34. LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il R.U.P. - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Direttore dei motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il Direttore dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del Codice Appalti..

Art. 35. Procedura competitiva con negoziazione SENZA previa pubblicazione del bando di gara

E' ammessa solo nei casi previsti dall'art. 63, del Codice Appalti, tra cui si evidenzia una fattispecie che potrebbe verificarsi, tenuto conto della specificità di alcuni affidamenti, conseguenti all'oggetto sociale di 5T:

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato Operatore Economico per una delle seguenti ragioni: 1) l'OMISSIS 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto".

dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura

Art. 36. Altre procedure

Se consentono un maggiore rispetto del principio di economicità e di efficienza, è possibile utilizzare per gli approvvigionamenti le seguenti ulteriori procedure previste nel Codice Appalti, al quale si rimanda per quanto riguarda le fattispecie applicative e le modalità procedurali:

- PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
- DIALOGO COMPETITIVO

Sezione IX - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Art. 37. L'ALBO FORNITORI

5T, secondo necessità, forma gli elenchi fornitori (l'Albo Fornitori) per particolari categorie di affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, 5T potrà individuare i contraenti per gli approvvigionamenti tra quelli iscritti nei suddetti elenchi.

L'iscrizione negli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli approvvigionamenti per i Contratti Sotto Soglia o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette da 5T.

I richiedenti l'acquisto, i R.U.P. e comunque il personale di 5T è invitato a segnalare all'Ufficio Approvvigionamenti eventuali situazioni di fatto in cui l'implementazione dell'Albo fornitori per determinate categorie merceologiche, sia utile per efficientare i processi di approvvigionamento di 5T.

Art. 38. FASI DI CONCLUSIONE E DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le fasi di conclusione ed esecuzione del contratto si articolano nelle seguenti attività, di cui alcune eventuali, descritte più dettagliatamente negli articoli che seguono:

- Verifiche ai sensi dell'art. 80 del Codice
- Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione.
- Opzioni, modifiche e varianti.
- Rinnovo dei contratti.
- Collaudo, Certificazione di conformità e di regolare esecuzione.
- Monitoraggio e controllo amministrativo-contabile.

Art. 39. VERIFICHE AI SENSI DELL'ART 80 DEL CODICE

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria il R.U.P., avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Approvvigionamenti, provvede all'acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria e prevista dall'art. 80 del Codice per poter procedere all'aggiudicazione definitiva ⁸.

La suddetta attività deve essere effettuata, sempre quando possibile, utilizzando il sistema AVCPASS, anche per approvigionamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 40. IL TERMINE DI STAND STILL

Il R.U.P. non deve attendere il termine di 35 giorni per la stipula del contratto nei seguenti casi:

- a. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice Appalti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54;
- c. nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all' articolo 55;
- d. nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- e. nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e b) e quindi nel caso di:
 - i. affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
 - ii. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori;
 - iii. affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 214.000 per forniture e i servizi,

Art. 41. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

L'Ufficio Approvvigionamenti procede alla formalizzazione degli atti contrattuali come indicato dal R.U.P. e comunque nelle forme consentite dalla Legge.

⁸ fatto salvo che non sia intervenuta l'esecuzione anticipata del contratto a norma di legge o la consegna in via d'urgenza di lavori

Per affidamenti di importo **non superiore a 40.000 euro** è possibile procedere alla stipula del contratto:

- o mediante l'invio all'aggiudicatario del modulo d'ordine prestampato di 5T, che contiene le condizioni generali di fornitura o servizio, e che deve essere restituito sottoscritto dall'aggiudicatario stesso;
- o mediante scrittura privata se necessario od opportuno tenuto conto dell'oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti di servizi, contratti di manutenzione; forniture di beni tecnologici).

Per affidamenti superiori a 40.000 euro il contratto è sempre stipulato mediante scrittura privata.

In caso di affidamenti a società che obbligatoriamente prevedono la sottoscrizione di condizioni generali di contratto predisposte su loro moduli prestampati, occorrerà valutare o far valutare dal legale esterno le suddette condizioni, che potrebbero dover essere integrate con condizioni particolari di contratto al fine di rispettare gli adempimenti del Codice appalti e della normativa di legge e regolamentare in materia di affidamenti pubblici⁹.

I contratti sono sottoscritti dal Direttore, in ragione del valore dell'affidamento, tenuto conto di quanto deliberato in materia di deleghe dal Consiglio di Amministrazione di 5T.

Ove possibile, è opportuno sottoscrivere le scritture private con firma digitale.

Art. 42. RIPETIZIONE DI SERVIZI / LAVORI ANALOGHI

Ove possibile, tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, 5T si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 comma 5 del Codice per l'affidamento di servizi/lavori consistenti nella ripetizione di servizi/lavori analoghi a quelli già affidati all'aggiudicatario sulla base del contratto iniziale.

In ogni caso, non è consentito il rinnovo tacito del precedente contratto

Art. 43. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il R.E.C. ne dirige l'esecuzione, sovrintendendo a tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle prestazioni affidate, garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti in contratto nonché il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni.

Il R.E.C. fornisce all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto e redige apposito verbale di inizio attività/lavori firmato anche dall'appaltatore.

Il R.U.P. accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate al R.E.C..

Art. 44. OPZIONI, MODIFICHE O VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

44.1 Opzioni

Qualsiasi opzione contrattuale **già prevista** nella prima Determina di affidamento (quale, ad esempio, la ripetizione di servizi analoghi) dovrà essere attivata dal R.U.P. mediante altra Determina di affidamento, che dovrà essere approvata e sottoscritta come previsto nel Regolamento.

⁹ a titolo esemplificativo e non esaustivo: tracciabilità dei flussi finanziari, split payment, facoltà di recesso di 5T, divieto di cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario, disciplina del subappalto, rispetto del codice etico di 5T.

44.2 Modifiche o varianti

Le modifiche o varianti al contratto **non previste** originariamente nella Determina di affidamento dovranno sempre essere richieste utilizzando la RdA e seguiranno l'iter organizzativo ordinario previsto dal Regolamento, sino alla sottoscrizione di apposita Determina di affidamento delle suddette modifiche o varianti.

44.3 Modifiche riconducibili al quinto di legge

Le modifiche contrattuali **riconducibili al quinto di legge** dovranno essere attivate dal R.U.P. mediante apposito Provvedimento di Autorizzazione alla spesa a firma del Direttore.

Art. 45. COLLAUDO, CERTIFICAZIONE/VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art.102 comma 2 del Codice Appalti, considerato che il Regolamento disciplina servizi e forniture e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il certificato di collaudo e il certificato di verifica di conformità previste dal Codice Appalti sono sostituiti dal **certificato di regolare esecuzione**.

- **Per gli affidamenti di lavori e servizi di importo inferiore a 40.000,00** il certificato di regolare esecuzione è sostituito dall'atto di liquidazione delle fatture, svolto dal R.E.C. o dal Responsabile di Commessa su indicazione del R.E.C. (se le due figure non coincidono), in assenza di contestazioni da parte dei beneficiari dei servizi/forniture o di rilievi da parte dei riceventi, come previsto dalle procedure del Sistema di Qualità aziendale

oppure

- dall'autorizzazione all'aggiudicatario all'emissione delle fatture, se il contratto prevede esplicitamente tale modalità.

Sezione XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46. ESITO DELLE PROCEDURE

Per importi pari o superiori ai 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), ed inferiori alla soglia comunitaria, il R.U.P., in collaborazione con l'Ufficio Approvvigionamenti, provvederà alla pubblicazione dell'esito del procedimento sul sito internet di 5T www.5t.torino.it.

Art. 47. NORME DI COMPORTAMENTO PER LE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI – D.LGS N. 231/2001 – L. 190/2012

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti di 5T, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

Le imprese partecipanti alle gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- o la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- o il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- o l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- o l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi da 5T si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare a 5T qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto della normativa vigente.

La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto da 5T obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico di 5T, che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegato al presente regolamento.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

Art. 48. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di 5T.

L'adozione del presente Regolamento e le sue successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sui principi ad esso sottesi e sulle modalità di regolamentazione degli approvvigionamenti ivi descritte) sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La pubblicità del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è assicurata dalla relativa pubblicazione sul sito internet di 5T www.5T.torino.it.